

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO CONTROLLO ABITANTI

(Ordinanza Controllo Abitanti)

INDICE

Art. 1	Obbligo della notifica	2
Art. 2	Cambiamento di recapito nel territorio del Comune	2
Art. 3	Moduli di notifica	2
Art. 4	Documenti da presentare	3
Art. 5	Accertamenti	3
Art. 6	Perdita del domicilio	3
Art. 7	Informazioni	3
Art. 8	Ricorsi	3
Art. 9	Contravvenzioni	3
Art. 10	Disposizioni abrogate	4
Art. 11	Entrata in vigore	4

Il Municipio di Gravesano, richiamati:

- la Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiale di persone del 23 giugno 2006, in particolare l'art. 11;
- la Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati del movimento della popolazione del 5 giugno 2000;
- il Regolamento della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernenti il controllo abitanti e la banca dati del movimento della popolazione del 2 dicembre 2009,

ORDINA

Art. 1 Obbligo della notifica

- I. Ogni persona fisica che risiede o soggiorna sul territorio giurisdizionale del Comune di Gravesano deve notificare il proprio arrivo, rispettivamente l'inizio del proprio soggiorno, entro 8 giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti (UCA), presentandosi personalmente con i documenti di legittimazione.
L'inoltro della notifica può avvenire anche in via elettronica.
- II. Chiunque dà alloggio a terze persone è tenuto ad inoltrare una notifica entro 8 giorni, utilizzando l'apposito modulo, all'UCA.
- III. Analoga notifica con la stessa procedura deve essere fatta entro 8 giorni in caso di partenza.
- IV. In particolare, sono inoltre tenuti a presentare la notifica:
 - a) i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
 - b) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre tre mesi: nonché ospedali, cliniche e ricoveri per il loro personale di servizio.
 - c) i capifamiglia allorquando un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito nel Comune o fuori di esso.
 - d) l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Gravesano.
L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

Art. 2 Cambiamento di recapito nel territorio del Comune

Tutti coloro, svizzeri o stranieri, che cambiano recapito all'interno del territorio giurisdizionale del Comune, sono tenuti a darne comunicazione entro 8 giorni all'UCA, alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 1 della presente Ordinanza.

Art. 3 Moduli di notifica

I moduli di notifica sono ottenibili presso l'UCA o sono scaricabili dal sito internet del Comune. Il formulario di notifica deve essere riempito con tutti i dati richiesti. In caso di trasferimento di domicilio, fuori Comune, è fatto obbligo di indicare il nuovo indirizzo.

Le notifiche non debitamente compilate o redatte in modo illeggibili o incomplete o non firmate, saranno retrocesse. Notifiche verbali non conformi alle presenti disposizioni non saranno accettate.

Art. 4 Documenti da presentare

Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio.

Qualora mancasse l'atto di origine ne sarà fatta richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo a sue spese, entro quindici giorni. I cittadini ticinesi, confederati o attinenti di Gravesano che provengono da altri Cantoni o dall'estero sono pure tenuti a far pervenire all'UCA l'atto di origine. La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza dovrà depositare un certificato di domicilio e richiedere una notifica di soggiorno. L'UCA è tenuto ad effettuare le verifiche atte a stabilire se non vi siano i presupposti al trasferimento di domicilio.

In tutti i casi l'UCA può esigere la produzione di altri documenti ufficiali che gli consentano di desumere le generalità esatte e complete di tutte le persone interessate, quali: libretto di famiglia, atto di nascita, estratti ufficiali, ecc.

Questi documenti saranno restituiti ai loro titolari, per contro l'atto di origine o l'atto di famiglia resta depositato presso il Municipio.

Art. 5 Accertamenti

Per eventuali accertamenti presso il domicilio dei nuovi arrivati, l'UCA si avvale della collaborazione degli agenti della Polizia Malcantone Est.

Art. 6 Perdita del domicilio

Se una persona non risiede più nel territorio del Comune da oltre 6 (sei) mesi, oppure se notificata partente da un recapito, non fa pervenire una nuova notifica, nello stesso termine di 6 (sei) mesi, il suo domicilio è considerato decaduto e i suoi documenti saranno retrocessi al Municipio di attinenza. Questo articolo non si applica ai militari in servizio.

Art. 7 Informazioni

L'UCA fornisce, a richiesta, informazioni sul luogo di abitazione o sulla data di arrivo o di partenza, da Gravesano di determinate persone, conformemente alle disposizioni legali in materia di protezione dei dati.

Le richieste tendenti ad ottenere informazioni devono essere formulate per iscritto.

L'UCA (il Municipio) declina ogni responsabilità sull'esattezza delle informazioni rilasciate in materia di controllo degli abitanti.

Art. 8 Ricorsi

Ritenute le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze operative e in materia di spese, contro le decisioni del Municipio è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Art. 9 Contravvenzioni

Chi non ottempera alle decisioni previste dalla presente Ordinanza è passibile di una multa che va da un minimo di CHF 50.— (cinquanta) ad un massimo di CHF 10'000.— (diecimila) in applicazione dell'articolo 124 de Regolamento comunale e secondo la procedura prevista dalla Legge Organica Comunale (LOC).

All'UCA è delegata la facoltà di emettere contravvenzioni sino ad un importo di CHF 200.— (duecento).

Art. 10 Disposizioni abrogate

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate le disposizioni precedenti e ogni altra Ordinanza precedentemente adottata in materia.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO



M. Anghileri

G. Cremona

Adottata con Risoluzione municipale nr. 148 dell'11 marzo 2024

Pubblicazione all'albo comunale dal 13 marzo 2024 al 12 aprile 2024 (compresi)